

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 353

presentata dai Consiglieri regionali
SAIU - MULA - GANAU - AGUS - LI GIOI - COCCIU - LAI - ARONI - MELE - MUNDULA -
CAREDDA - PIGA

il 28 ottobre 2022

Istituzione della giornata regionale della donazione e del trapianto di organi e tessuti

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge prevede, similmente a quanto già avviene in numerose regioni italiane, l'istituzione della "Giornata regionale della donazione e del trapianto".

Le tematiche e le problematiche che sottendono tale proposta di legge hanno una tale valenza sociale da aver indotto tutte le forze politiche rappresentate in seno al Consiglio regionale a sostenerla e a farsi promotrici della sua presentazione.

Appare, infatti, indispensabile adottare le misure più idonee al fine di sensibilizzare ulteriormente sia le amministrazioni locali, direttamente e mediante le proprie organizzazioni, sia tutti i cittadini sull'importanza e l'urgenza di una sempre maggiore diffusione delle pratiche finalizzate alla donazione e al trapianto di organi e tessuti.

Sulla base, infatti, dei dati attualmente in possesso esistono comuni sardi (esattamente 74 su 377) che ancora non hanno aderito al progetto del Centro nazionale dei trapianti sulla possibilità di potersi dichiarare potenziali donatori "post mortem" al rinnovo della carta d'identità.

La proposta di legge individua, all'articolo 1, come data simbolo quella del 24 febbraio 2004, giorno in cui avvenne il tragico incidente aereo in cui persero la vita l'equipe medica del Reparto di cardiocirurgia dell'ospedale Brotzu di Cagliari, i dottori Alessandro Ricchi, Antonio Carta e Gianmarco Pinna e tre membri dell'equipaggio, che trasportavano un cuore destinato proprio ad un trapianto. Il velivolo che li trasportava, insieme agli organi da trapiantare, si schiantò, infatti, su un costone dei monti dei Sette fratelli.

All'articolo 2 è previsto il conferimento di una onorificenza destinata fino a dieci persone che nel corso dell'anno si sono distinte per l'attività di formazione, servizio e diffusione nel campo della donazione e del trapianto di organi e tessuti.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Istituzione della Giornata regionale della donazione e trapianto di organi e tessuti

1. La Regione autonoma della Sardegna dichiara il 24 febbraio "Giornata regionale della donazione e trapianto di organi e tessuti", al fine di sensibilizzare la diffusione della cultura e della pratica della donazione.

2. In occasione della "Giornata regionale della donazione e trapianto di organi e tessuti" di cui al comma 1, la Regione promuove l'organizzazione di cerimonie commemorative ufficiali e momenti di approfondimento, anche in collaborazione con il Consiglio regionale, con il Consiglio delle autonomie locali e con le scuole della Regione, per diffondere la cultura e la pratica della donazione e trapianto di organi e tessuti nei loro vari aspetti.

Art. 2

Conferimento dell'onorificenza di "Ambasciatore sardo della donazione"

1. In occasione della "Giornata" il Presidente della Regione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio regionale e della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, conferisce annualmente fino a dieci riconoscimenti di "Ambasciatore sardo della donazione" a persone, comuni, enti pubblici, enti, istituti e associazioni private senza scopo di lucro, che, nel territorio regionale, si sono distinte nelle attività di formazione, sensibilizzazione, servizio e accompagnamento nel campo della donazione e del trapianto degli organi e dei tessuti. Le persone proposte per il conferimento, sono indicate dai sindaci dei comuni sardi; i comuni, gli enti pubblici, gli enti, gli istituti e le associazioni private senza scopo di lucro, sono indicati dal Consiglio delle autonomie locali della Sardegna sentite le associazioni sarde degli enti locali. Le indicazioni devono pervenire entro il 20 gennaio di ciascun anno alla

Presidenza della Regione.

2. Il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio regionale e la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, concordano annualmente l'elenco dei soggetti ai quali conferire il riconoscimento, scegliendoli dall'elenco che contiene i nominativi proposti, secondo le modalità di cui al comma 1.

3. Il riconoscimento, composto da una pergamena recante la data del conferimento, il titolo di "Ambasciatrice/Ambasciatore sarda/o della donazione" e il nominativo del destinatario, è conferito personalmente dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio regionale ai destinatari, durante una cerimonia che si svolge, in occasione della "Giornata", nel palazzo del Consiglio regionale della Sardegna.

Art. 3

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).